

**COMUNE DI BORZONASCA**

Città Metropolitana di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***Adunanza Ordinaria di Prima convocazione**- sedutaPubblica -***OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Pres./Ass.
1	MASCHIO GIUSEPPINO	P
2	SIGNAIGO FRANCO	P
3	CUROTTO FRANCESCA	P
4	DESCHMANN RITA	P
5	DE MARTINI SERGIO	P
6	LUGO SABRINA	P
7	BO' MARINA	P
8	BOTTO STEFANO	P
9	MORTOLA GIANNETTO	A
10	CASTAGNOLA MARINO	A
11	CHIESA PAOLO	P
TOTALE presenti n. 9		TOTALE assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARISA CAFFERATA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, che istituisce e disciplina all'art. 1, commi 639 e seguenti l'applicazione dell'imposta unica comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/08/2014;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 27/04/2016 di "APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)";

Considerato che occorre apportare al suddetto regolamento ulteriori modifiche, in particolare al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI articoli 31 e 32;

Visto il suddetto art. 31 che così dispone:

### **“Art. 31**

#### **Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella parte fissa e nella parte variabile:

- nella misura del 25%, per la parte abitativa e le relative pertinenze occupate dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale;
- nella misura del 25%, per le utenze non domestiche relative ad attività agrituristiche;

2. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui al comma precedente deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data di presentazione.

3 Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 200 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

4. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte fissa e variabile della tariffa del 30 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero.

5 Alle utenze che, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17/06/2015, ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BORZONASCA", attuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa pari al 10 %.

Il compostaggio deve essere realizzato a mezzo compostiera o in alternativa con altro sistema idoneo, purché sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;

Il compostaggio deve avvenire in via continuativa.

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali o per particolari casi documentati, la Giunta Comunale può stabilire ulteriori riduzioni o esenzioni;

9 Con la medesima deliberazione di cui all'art.27 il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni o agevolazioni con valenza annuale, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento;

10. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.”;

Stabilito di modificare il suddetto art. 31 al comma 3 come segue:

“3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 800 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

Al fine di armonizzare la tariffa in funzione della distanza che intercorre tra i punti di raccolta e l'utenza, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, sono applicate le seguenti riduzioni sia nella parte fissa che nella parte variabile:

- 30% per distanze comprese tra 200 e 300 metri
- 40% per distanze comprese tra 301 e 500 metri
- 50% per distanze comprese tra 501 e 800 metri.”

Stabilito di modificare il suddetto art. 31 al comma 5 come segue:

“5. Alle utenze che, ai sensi del Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ingombranti e speciali assimilati, attuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa pari al 10 %.

Il compostaggio deve essere realizzato a mezzo compostiera o in alternativa con altro sistema idoneo, purché sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;

Il compostaggio deve avvenire in via continuativa.

Nei casi in cui l'utente non possieda, o non abbia in disponibilità, un terreno di almeno 50 mq in cui posizionare la compostiera, l'umido dovrà essere conferito negli appositi contenitori stradali. Per il disagio subito nel conferire l'umido nei contenitori stradali posti a oltre 300 mt di distanza potrà essere riconosciuta all'utente, dietro apposita richiesta, una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, del 10%.”

Visto il suddetto art. 32 che così dispone:

### **“Art.32 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo :

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati adibiti al ricovero e all'allevamento di animali;
- d) fabbricati destinati esclusivamente a legnaie, fienili e simili;
- e) ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale –ONLUS – operanti nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, purché si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale

volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.”

Stabilito di modificare il suddetto art. 32 come segue:

### **“Art.32 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo :

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati adibiti al ricovero e all'allevamento di animali;
- d) fabbricati destinati esclusivamente a legnaie, fienili e simili;
- e) ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale –ONLUS – operanti esclusivamente nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, purché si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.”

Richiamato l'art. 53, comma 16 della legge 388/2000 e successive modifiche, che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017, come stabilito dall'art.5 comma 11 del Decreto legge 30/12/2016, n. 244;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli contabile e tecnico espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dopodiché il Consiglio Comunale con voti unanimi, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, le anzidette modifiche agli articoli art.31 e 32 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/08/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2016;
- 3) di dare atto che, in seguito alle suddette modifiche, la nuova formulazione dell'art. 31 del suddetto Regolamento risulta come segue:

### **“Art. 31 Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella parte fissa e nella parte variabile:

- nella misura del 25%,per la parte abitativa e le relative pertinenze occupate dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale;
- nella misura del 25%, per le utenze non domestiche relative ad attività agrituristiche;

2. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui al comma precedente deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data di presentazione.

“3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 800 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

Al fine di armonizzare la tariffa in funzione della distanza che intercorre tra i punti di raccolta e l'utenza, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, sono applicate le seguenti riduzioni sia nella parte fissa che nella parte variabile:

- 30% per distanze comprese tra 200 e 300 metri
- 40% per distanze comprese tra 301 e 500 metri
- 50% per distanze comprese tra 501 e 800 metri.”

4. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte fissa e variabile della tariffa del 30 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero.

“5. Alle utenze che, ai sensi del Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ingombranti e speciali assimilati, attuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa pari al 10 %.

Il compostaggio deve essere realizzato a mezzo compostiera o in alternativa con altro sistema idoneo, purché sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;

Il compostaggio deve avvenire in via continuativa.

Nei casi in cui l'utente non possieda, o non abbia in disponibilità, un terreno di almeno 50 mq in cui posizionare la compostiera, l'umido dovrà essere conferito negli appositi contenitori stradali. Per il disagio subito nel conferire l'umido nei contenitori stradali posti a oltre 300 mt di distanza potrà essere riconosciuta all'utente, dietro apposita richiesta, una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, del 10%.”

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali o per particolari casi documentati, la Giunta Comunale può stabilire ulteriori riduzioni o esenzioni;

9 Con la medesima deliberazione di cui all'art.27 il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni o agevolazioni con valenza annuale, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento;

10. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.”;

4) di dare atto che, in seguito alle suddette modifiche, la nuova formulazione dell'art. 32 del suddetto Regolamento risulta come segue:

### **“Art.32 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo :

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati adibiti al ricovero e all'allevamento di animali;
- d) fabbricati destinati esclusivamente a legnaie, fienili e simili;
- e) ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale –ONLUS – operanti esclusivamente nel settore dell'assistenza sociale e  
socio-sanitaria, purché si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.”

5) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Quindi, con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio  
**F.to CAFFERATA MARISA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio  
**F.to CAFFERATA MARISA**

Del che si è redatto il presente verbale che all'originale viene sottoscritto da:

Il Sindaco  
F.to GIUSEPPINO MASCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borzonasca, li 19-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,**

Borzonasca, li 19-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARISA CAFFERATA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Borzonasca, li 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA